Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 21/05/2019

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Al fine di ricostruire l'esatto andamento delle operazioni sul loro conto e valutare la correttezza dell'operato della banca, parte ricorrente chiede copia degli estratti conto del conto corrente a loro intestato n.***/****734 relativi al periodo che va dal 01/06/1999 al 31/12/2000.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- La banca si oppone in rito ed eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB si riferisce ad un periodo antecedente al limite di competenza temporale dell'ABF.

In sede di replica alle controdeduzioni parte ricorrente ribadiscono quanto evidenziato in sede di ricorso.

DIRITTO

La vicenda verte sulla richiesta di documentazione avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'intermediario ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB. La richiesta degli estratti conto si riferisce al periodo che va dal 01/06/1999 al 31/12/2000.
In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la richiesta di documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB si riferisce ad un periodo

antecedente al limite di competenza temporale dell'ABF. L'eccezione non coglie nel segno e pertanto deve essere respinta, in quanto il comportamento eccepito riguarda la mancata consegna attuale della documentazione richiesta, non comportamenti attinenti all'epoca cui si riferivano i documenti.
Per il Collegio risulta invece assorbente la prescrizione dell'art. 119, comma 4, TUB, per il quale l'intermediario è tenuto a conservare e a rendere disponibile al cliente i documenti riguardanti operazioni bancarie degli ultimi dieci anni. La richiesta dei ricorrenti concerne un periodo antecedente a tale lasso temporale. Ai sensi della giurisprudenza ABF, il predetto termine di dieci anni va conteggiato a ritroso dal momento in cui i documenti vengono formalmente richiesti. La pretesa della ricorrente può, dunque, essere legittimamente fatta valere solo con riferimento alla documentazione riguardante operazioni bancarie che si collocano all'interno di tale lasso temporale (Collegio di Napoli, n. 8642/2015; Collegio di Bologna, n. 16516/2017). Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA